



COMUNE DI BORNO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA
COMPONENTE DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI
RELATIVI AL SERVIZIO DI
GESTIONE DEI RIFIUTI - TA.RI -**



REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA COMPONENTE DEL TRIBUTO DIRETTO ALLA COPERTURA DEI COSTI RELATIVI AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - TA.RI -

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. TARI - Oggetto del Regolamento
- Art. 2. TARI - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. TARI - Classificazione dei rifiuti
- Art. 4. TARI - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. TARI - Soggetto attivo

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. TARI - Presupposto per l'applicazione del tributo
- Art. 7. TARI - Soggetti passivi
- Art. 8. TARI - Esclusioni per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. TARI - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 10. TARI - Esclusioni per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 11. TARI - Superficie degli immobili

TITOLO III - TARIFFE

- Art. 12. TARI - Costo di gestione
- Art. 13. TARI - Determinazione della tariffa
- Art. 14. TARI - Articolazione della tariffa
- Art. 15. TARI - Periodi di applicazione del tributo
- Art. 16. TARI - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17. TARI - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18. TARI - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19. TARI - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20. TARI - Scuole statali
- Art. 21. TARI - Tributo giornaliero
- Art. 22. TARI - Tributo provinciale TEFA

TITOLO IV - RIDUZIONI AGEVOLAZIONI ESENZIONI

- Art. 23. TARI - Riduzioni per mancato svolgimento del servizio
- Art. 24. TARI - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 25. TARI - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 26. TARI - Riduzioni per le utenze non domestiche
- Art. 27. TARI - Esenzioni
- Art. 28. TARI - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 29 - Rinuncia servizio pubblico raccolta rifiuti
- Art. 30 - Ulteriori Agevolazioni

TITOLO V - DISCIPLINA GENERALE

- Art. 31 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 32 - Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi
- Art. 33 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta
- Art. 34 - Sanzioni
- Art. 35 - Rimborsi
- Art. 36 - Interessi
- Art. 37 - Riscossione coattiva
- Art. 38 - Contenzioso
- Art. 39 - Norme di rinvio
- Art. 40 - Entrata in vigore
- Art. 41 - Clausola di adeguamento
- Art. 42 - Disposizione transitoria
- Art. 43 - Trattamento dei dati personali

Allegati

- all. A: Categorie di utenze domestiche e non domestiche

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, istituisce e disciplina il Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi previsto dall'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214), in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 29 e seguenti del citato art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158; nonché a quelle disposte da ARERA e ai criteri di articolazione delle tariffe stabiliti con il presente regolamento.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale per i servizi di gestione rifiuti urbani e assimilati, dal contratto di servizio con il gestore, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si rinvia, per quanto riguarda nozione e classificazione dei rifiuti, alle norme attualmente in vigore.

Art. 3 - Classificazione dei rifiuti

1. I rifiuti sono classificati in urbani e speciali, sulla base della loro provenienza.

2. I rifiuti urbani sono suddivisi in due macrocategorie: "rifiuti interni" e "rifiuti esterni".
3. I rifiuti urbani "interni" sono conferibili al servizio di raccolta e sono distinti, dal comma 1, lettera b-ter) dell'articolo 183 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152, in:
 - a) rifiuti domestici indifferenziati e provenienti da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
 - b) rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater di cui all'art.183 del Dlgs 152/2006 prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinqies di cui all'art. 183 del Dlgs 152/2006;
4. I rifiuti urbani esterni sono quelli provenienti:
 - a) dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - b) dalla giacenza presso strade ed aree pubbliche, da quelle private soggette ad uso pubblico nonché dalle rive dei corsi d'acqua;
 - c) dalla manutenzione del verde pubblico (foglie, sfalci d'erba e potature di alberi), nonché dalla pulizia delle aree adibite a mercati;
 - d) da aree cimiteriali, esumazioni, estumulazioni, nonché da attività cimiteriali e diversi da quelli elencati nelle precedenti lettere a), b) e c).

5. I rifiuti speciali sono classificati in pericolosi e non pericolosi, sulla base delle caratteristiche di pericolosità.

6. I rifiuti speciali non sono conferibili al servizio pubblico di raccolta e sono distinti, dal comma 3 dell'articolo 184 del Dlgs 3 aprile 2006 n. 15 in:

- a) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
- b) rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del citato Dlgs 15/2006;
- c) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;
- d) rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;
- e) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;
- f) rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli di cui al comma 2 dell'art. 184 del Dlgs 15/2006;
- g) rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) del Dlgs 15/2006
- i) veicoli fuori uso;
- l) imballaggi terziari, di qualsiasi natura, per i quali vige il divieto di conferimento nel circuito di raccolta dei rifiuti urbani stabilito dal comma 2 dell'art. 226 del Dlgs 152/2006.

7. I rifiuti urbani, di cui al precedente comma 3 lettera b), possono essere conferiti al servizio di raccolta a condizione che il rapporto tra la quantità globale (in kg) e la superficie complessiva dell'utenza (non inferiore a 500 mq), al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, non superi il valore massimo, aumentato del 50%, del corrispondente parametro Kd di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4. del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Per le utenze che dichiareranno di superare il predetto limite quantitativo, l'ufficio Ecologia dell'ente, anche tramite il gestore del servizio di raccolta, effettuate le opportune verifiche, dovrà individuare, entro 30 giorni, eventuali diverse misure organizzative atte a gestire i rifiuti indicati dall'utenza. Tale determinazione del quantitativo massimo conferibile, legittimata da ragioni di tutela igienico ambientale, è finalizzata a contenere il rischio di un aumento incontrollato dei rifiuti conferibili, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal comma 2 lettera a) dell'art. 198 del Dlgs n. 152/2006.

Art. 4 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

- d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 5 - Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo. Il Comune si riserva la facoltà di conferire tutto o parte del servizio all'Unione dei Comuni a cui ha aderito.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione

TITOLO II - PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Art. 6 - Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
- a) *locali* le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da ogni lato verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte* sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere, comprese quelle che, sebbene formalmente destinate "a civile abitazione", siano di fatto utilizzate per attività economiche, anche non imprenditoriali, riconducibili a quelle di affittacamere, casa vacanze, B&B, in qualsivoglia forma di locazione consentita dalla normativa vigente, ovvero "ordinaria", "transitoria", "studenti", "breve" ecc.;
3. Sono escluse dal tributo:

- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
 - b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
4. La presenza di arredi e/o di suppellettili (anche una singola attrezzatura ad uso domestico o d'ufficio) oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore o gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Nel caso in cui l'utenza sia condominiale e, quindi, non disattivabile, tale condizione deve essere comunque precisata, nella dichiarazione di non utilizzo dei locali, sia permanente che temporanea. Sono, comunque, tassabili i locali non a destinazione abitativa, sfitti e/o non occupati, se idonei all'utilizzo come deposito, come specificato al precedente comma 2 lettera a).
5. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 7 - Soggetti passivi

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 8 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:
 - a) le unità immobiliari adibite a civile abitazione prive di mobili e suppellettili o sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete;
 - b) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - c) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
 - d) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - e) le aree visibilmente adibite in via esclusiva al transito e alla sosta gratuita dei veicoli;
 - f) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
 - g) I locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose.
 - h) I locali dichiarati inagibili o inabitabili da pubbliche autorità o che siano riconosciuti tali ha seguito di attestazione dell'ufficio tecnico comunale, purché di fatto non utilizzati.
 - j) le aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura e allevamento, serre "a terra" solo se non destinate anche ad attività commerciale.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse da tributo ai sensi del presente articolo verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 9 - Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 8.

Art. 10- Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui al precedente articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La suddetta produzione può considerarsi:

a) "in via continuativa" quando non sia estemporanea (ovvero si presenti con una certa ciclicità, frequenza, ricorrenza, stabilità, regolarità);

b) "in via prevalente" quando sia in misura maggiore (espressa in peso o volume) rispetto a quella di rifiuti urbani prodotti nella medesima superficie considerata e non in tutte le altre.

2. Non sono soggette a tariffa, in particolare:

a) le superfici adibite all'allevamento di animali;

b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli. Rimangono pertanto soggette a tariffa le superfici delle abitazioni in uso al conduttore l'attività agricola.

c) Le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

d) le superfici dei magazzini di materie prime e di merci (escludendo i prodotti confezionati destinati all'utente finale e le attrezzature) funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio delle attività produttive (presenti sul territorio comunale) ai quali si estende il divieto di assimilazione (utenze che producano in via prevalente e continuativa rifiuti speciali). L'eventuale conferimento al servizio pubblico di raccolta dei rifiuti urbani di rifiuti speciali in assenza di convenzione con il Comune o con l'ente gestore del servizio, è punito, applicando le sanzioni di cui all'articolo 256, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 oltre al pagamento del tributo per l'intero anno solare. Pertanto, sono tassabili i magazzini destinati allo stoccaggio di semilavorati e/o prodotti finiti connessi a lavorazioni produttive di rifiuti urbani, quelli relativi ad attività commerciali, ai servizi di logistica e di deposito merci e/o mezzi di terzi.

3. Relativamente alle attività produttive, commerciali e di servizi, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso stabilire quali siano le superfici escluse da tributo, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta (con esclusione, pertanto, dei locali od aree adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale ove non si producano detti rifiuti speciali) il 30 % di abbattimento.

4. A partire dall'anno 2022 tale percentuale di abbattimento potrà essere distinta per tipologia di attività economica sulla base di considerazioni tecniche (legate alla differente incidenza dei rifiuti speciali prodotti)

rese note dal gestore del servizio di raccolta mediante uno “studio” delle realtà economiche presenti sul territorio.

5. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono:

a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER ;

b) comunicare entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese allo scopo abilitate (formulari previsti dall'art.15 del Dlgs 22/1997, datati e controfirmati dagli interessati nonché copia del contratto o dell'accordo che disciplina il rapporto con il soggetto incaricato dello smaltimento e dei documenti fiscali che attestino l'avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione). Il Comune ha facoltà di verificare annualmente i requisiti, sia sulla base della documentazione presentata, sia effettuando sopralluoghi.

Nel caso in cui non venga prodotta tutta la documentazione richiesta, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare.

Art. 11 - Superficie degli immobili

1. La superficie delle le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50.

1 bis. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile.

[Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 648](#)

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9 bis del D. L. 201/2011, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano è pari all'ottanta per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 138/1998. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della L. 212/2000.

3. 6. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria, ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

4. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

5. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 20 mq per colonna di erogazione.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, il comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ovvero verificare l'effettiva superficie calpestabile anche mediante strumenti presuntivi quali il rilievo delle planimetrie in proprio possesso.

TITOLO III - TARIFFE

Art. 12 - Costo di gestione

1. La TARI, ai sensi del comma 654 della legge n.147/2013, è istituita per la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 (costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche) del decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, determinati sulla base delle indicazioni contenute nella deliberazione n. 443 del 31/10/2019 di ARERA, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e alle norme del presente regolamento.
2. I costi del servizio sono definiti, ogni anno, dal piano finanziario, elaborato e validato dai soggetti indicati da ARERA, a cui, l'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017 n. 205, assegna le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, "con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95".
3. Sulla base della normativa vigente, il gestore del servizio integrato o il gestore di una o alcune delle attività, predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) di cui alla delibera ARERA 443/2019, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente se esistente, in assenza al Comune.
4. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e in particolare da:
 - a) una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza fra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
5. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Art. 13 - Determinazione della tariffa

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata, sulla base del piano finanziario, validato dall'ente territorialmente competente, secondo le modalità indicate nel precedente articolo 12, con specifica deliberazione del consiglio comunale, da adottare nei termini previsti dalla normativa nazionale;
4. La deliberazione, qualora approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro i termini stabiliti dalla legge, in ordine alla pubblicazione sul portale dell'amministrazione finanziaria, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se detta deliberazione non è adottata e pubblicata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente, fatta salva l'applicazione di una diversa norma che disciplini la materia.

Art. 14 - Articolazione della tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti e alle costi fissi di gestione, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e alle modalità del servizio fornito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti teoricamente riferibili alle utenze domestiche e non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kb e Kd di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
4. Nella modulazione della tariffa è assicurata la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dall'articolo 1, comma 658, della legge 147/2013, attraverso l'abbattimento della parte variabile della tariffa complessivamente imputata a tali utenze in misura percentuale, pari alla quantità dei rifiuti presuntivamente attribuibile alle utenze domestiche, dei proventi derivanti da contributi e vendita di materiali raccolti in maniera differenziata.

Art. 15 - Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Resta comunque ferma la necessità da parte del contribuente di comprovare con idonea documentazione le dichiarazioni non tempestive, in assenza della quale la decorrenza della dichiarazione si dovrà intendere dalla data della sua presentazione. Le variazioni di tariffa sono di regola conteggiate a conguaglio.
5. Ai fini della formazione del ruolo verranno contabilizzate tutte le variazioni pervenute al protocollo entro la data di formazione dello stesso. Le variazioni pervenute successivamente a tale data avranno effetto a partire dal giorno 01 dell'anno successivo.

Art. 16- Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le badanti o le colf che dimorano presso la famiglia.

2. Per nucleo familiare si intende il numero complessivo dei residenti nell'abitazione anche se appartenenti a nuclei anagrafici distinti.

3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove.

4. Non sono considerati presenti nel nucleo familiare i soggetti che per un periodo non inferiore ad un anno, nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centro socio-educativi, istituti penitenziari, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. ((contratto di locazione, certificato di frequenza agli studi, contratto di lavoro,)

4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le utenze domestiche di proprietà di soggetti residenti a Borno non direttamente utilizzati dagli stessi, si assume come numero degli occupanti quello, determinato sulla base della seguente tabella di trasformazione:

SUPERFICIE DELL'UNITA' IMMOBILIARE	NUMERO PERSONE CORRISPONDENTI
da 000 a 040	1
da 041 a 060	2
da 061 a 090	3
da 91 a 110	4
da 111 a 140	5
da 141 a oltre	6

4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative.

Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

2. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato A.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativa all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso alle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché singolarmente di estensione non inferiore a 50 mq.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
6. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
7. L'attività di bed & breakfast esercitata in immobili ad uso abitativo diversi da quello di residenza del proprietario e ogni altra attività ricettiva esercitata in immobili ad uso abitativo, si considerano ai fini dell'applicazione della tariffa utenze non domestiche classificate nella categoria 6, indicata nell'allegato A) al presente regolamento.
8. Le attività agrituristiche sono classificate utenze non domestiche, suddivise nelle categorie di attività n. 5 e n. 6 indicate nell'allegato B) al presente regolamento, tenuto conto della presenza o meno del ristorante.
9. Il Comune non è tenuto a comunicare l'avvenuto cambio di categoria dovuto ad adeguamenti di regolamento.

Art. 20 - Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis del Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.

Art. 21 - Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 100%, per ciascun mq. di superficie occupata, per giorni di occupazione.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il
5. Al tributo giornaliero si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni di cui agli articoli 25 (recupero), 26 (inferiori livelli di prestazione del servizio) e 27 (agevolazioni); non si applicano le riduzioni per le utenze domestiche di cui all'articolo 23 e per le utenze non stabilmente attive di cui all'articolo 24.

6. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale.

Art. 22 - Tributo provinciale TEFA

1. Ai soggetti passivi del tributo TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.
3. Il Tributo è applicato ai sensi del Decreto direttoriale Ministero dell'Economia delle Finanze Decreto, 1 luglio 2020 e sue smi.

TITOLO IV - RIDUZIONI, AGEVOLAZIONI, ESENZIONI

Art. 23 Riduzioni per mancato svolgimento del servizio

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20 % del tributo.

Art. 24 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza di oltre 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
2. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 50% per le utenze poste a una distanza di oltre 2000 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.

Art. 25 Riduzioni per le utenze domestiche

1. Con apposito atto deliberativo il Consiglio Comunale può introdurre riduzioni opzionali previste dalla normativa per le utenze domestiche.
2. Come già indicato all'Art. 14, nella modulazione della tariffa del tributo sono assicurate delle riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, come previsto dall'art.1, comma 658, della Legge 27/12/2013, n. 147.
3. Il costo delle riduzioni previste dal presente articolo determina un abbattimento di pari importo della quota dei costi imputabili alle utenze domestiche della parte variabile della tariffa.
4. In sede di deliberazione tariffaria il Comune può prevedere ai sensi dell'Art. 1 c.659 L. 147 27/12/2013

Riduzioni tariffarie nel caso di:

- a) abitazioni con unico occupante;

- b) abitazioni tenute a disposizione uso limitato e discontinuo non superiore a 183 giorni
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

f) A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Su tale immobile, ai sensi dell'art. 9 bis DL-28/03/2014, n. 47, convertita in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, la TARI è applicata, per ciascun anno, in misura ridotta di 2/3.

4. La riduzione di cui al presente articolo cessa automaticamente di operare nel momento in cui ne vengano meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
5. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, il Comune procederà al recupero retroattivo della tassa, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti per legge.
6. Le riduzioni in parola sono gestite nell'ambito della definizione del piano finanziario.

Con la deliberazione comunale di approvazione delle tariffe, il Consiglio Comunale può prevedere ulteriori riduzioni tariffarie ed esenzioni, la cui copertura avviene, a differenza delle precedenti, attraverso apposite autorizzazioni di spesa, assicurando la copertura attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune

- a). La tariffa, sia nella componente fissa che variabile, può essere ridotta fino al 50% per i nuclei familiari in condizioni di grave disagio economico, previa presentazione di apposita istanza e in base agli indirizzi deliberati con deliberazione di giunta comunale.

Art. 26 Riduzioni per le utenze non domestiche

Nell'Ambito della Deliberazione annuale tariffaria il Consiglio Comunale può prevedere le seguenti riduzioni per le utenze non domestiche:

1. Riduzione per le utenze non stabilmente attive

La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 20 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare; La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

2. Riduzione per il recupero

- a) Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero. Legge 27.12.2013 n. 147 art. 1 comma 661
- b) Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.
- c) La riduzione fruibile, in ogni caso non superiore al 25% della tariffa dovuta dall'utenza, è pari al prodotto tra la quantità documentata di rifiuti urbani avviata al recupero - con esclusione degli imballaggi secondari e terziari - per il 50% del costo unitario (CU = €/Kg.) ricavabile dal rapporto tra i costi variabili e la quantità

di rifiuti attribuiti alle utenze non domestiche.

d). La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di aprile dell'anno successivo, consegnando la documentazione dimostrante l'avvio al recupero.

Art. 27 - Esenzioni

2. Sono esentati dal tributo, in quanto ritenuti di estrema utilità sociale, gli immobili utilizzati da o per le seguenti attività:

- a. gli uffici e magazzini comunali;
- b. la biblioteca comunale e la sala congressi;
- c. gli impianti sportivi e la palestra comunale;
- d. gli ambulatori medici di uso pubblico;
- e. il museo "Magnolini";
- f. l'asilo nido;
- g. il centro anziani;
- h. l'Oratorio;
- i. l'ufficio della Pro-Loco e le sedi delle varie associazioni locali se non coincidenti con le utenze domestiche degli iscritti.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 28- Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 29 - Rinuncia servizio pubblico raccolta rifiuti

1. Le utenze non domestiche che si avvalgono della facoltà di rinunciare al servizio pubblico di raccolta di tutti i rifiuti urbani prodotti per un periodo non inferiore a cinque anni, hanno l'obbligo di presentare, tramite PEC, all'ente (uffici Tributi ed Ecologia) e all'affidatario del servizio pubblico di raccolta, entro il 31 maggio dell'anno precedente a quello di fuoriuscita, a pena di inammissibilità, apposita dichiarazione di rinuncia, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000, che indichi altresì:

- 1) i locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a recupero;
- 2) i codici dei rifiuti
- 3) la definizione puntuale del periodo di riferimento;
- 4) la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente nonché quella che si presume sarà avviata nel quinquennio successivo;
- 5) l'impegno a non conferire al servizio pubblico alcuna tipologia di rifiuto prodotti dalla propria attività.

A tale dichiarazione dovrà essere allegata:

a) copia dell'attestazione di "avvio al recupero" rilasciata dal soggetto autorizzato al recupero dei rifiuti e copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del Dlgs 152/2006, relativi ai rifiuti effettivamente recuperati nei locali della sede di Borno, debitamente controfirmati dal destinatario, comprovante l'esatta quantità dei rifiuti urbani avviati al recupero,

b) copia del contratto o dell'accordo che disciplina il conferimento al soggetto incaricato e della documentazione fiscale che attesti il pagamento del corrispettivo pattuito per ciascuna operazione, in conformità alle normative vigenti. Per «recupero» si intende, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere

ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

2. L'esonero dal pagamento della quota variabile per le suddette utenze non domestiche, in misura rapportata alla quantità dei rifiuti effettivamente conferiti e alla verifica di cui al comma 3 del precedente articolo 25, opera, di norma, a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di conclusione positiva del procedimento avviato con la presentazione della dichiarazione di rinuncia al servizio pubblico di raccolta di cui al precedente comma 1. Per il primo anno di applicazione, tale esonero, potrà essere applicato mediante compensazione alla prima scadenza utile o rimborso dell'eventuale maggior tributo pagato nel caso di incapienza, a condizione che il contribuente non risulti moroso nei confronti dell'ente per non avere pagato la Tari o altro tributo comunale.

3. La quota fissa del tributo è sempre dovuta dalle utenze non domestiche di cui al comma precedente, escluse dal pagamento della sola quota variabile.

4. Le utenze non domestiche, di cui al comma 1, possono chiedere, tramite PEC indirizzata all'ente (uffici Tributi ed Ecologia), la riattivazione del servizio pubblico di raccolta anche prima della scadenza quinquennale, entro il 31 agosto dell'anno precedente a quello di rientro, al fine di consentire una corretta programmazione delle attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani.

5. Il Comune di concerto con l'affidatario del servizio pubblico di raccolta provvederanno al ripristino del servizio con decorrenza, di norma, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata l'istanza, qualora ciò non comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio in riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

6. L'utenza non domestica di cui al comma 1 deve comunicare, all'ente (uffici Tributi ed Ecologia) e al gestore del servizio pubblico di riferimento, i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente evidenziando, in particolare, quelli avviati a riciclo, a regime, entro il 31 gennaio di ciascun anno.

7. Nel caso in cui sia comprovato da parte della Polizia locale mediante apposito verbale di contestazione, il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze che hanno dichiarato di non avvalersi del servizio ai sensi del presente articolo, sarà recuperata la parte variabile per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre alle sanzioni per infedele dichiarazione e agli interessi di mora calcolati ai sensi dell'articolo 13 quater del regolamento delle entrate.

Art. 30 - Ulteriori Agevolazioni

1. Sono altresì previste, eventuali deliberazioni di riduzioni tributarie atipiche (ai sensi dell'art. 1 comma 660 della L. 147/2013) per minor produzione di rifiuti per le utenze che hanno subito temporanee chiusure e/o fermo dell'attività, ovvero aver conseguito danno economico diretto o indiretto a seguito di provvedimenti adottati d'autorità dallo Stato connesse a emergenze sanitarie, stati di calamità, emergenze nazionali o locali.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 possono essere iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

3. La disciplina di dettaglio di tali agevolazioni potrà essere demandata a specifiche deliberazioni dell'organo esecutivo.

TITOLO V - DISCIPLINA GENERALE

Art. 31 - Obbligo di dichiarazione

I soggetti passivi dei tributi presentano la **dichiarazione relativa alla TARI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo** alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili

al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. In caso di morte del contribuente la dichiarazione va presentata da parte degli eredi o anche da uno solo di essi. Il termine per effettuare la dichiarazione, che risulti pendente alla morte del contribuente, è prorogato di sei mesi.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). (art. 1 comma 686 della Legge 27.12.2013, n.147)

Art.32 - Importo minimo dei versamenti e dei rimborsi

1. Non sono effettuati versamenti né rimborsi quando l'importo risulta non superiore a 12,00 euro, riferito al totale del tributo dovuto nell'anno e non alle singole rate. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti e per le liquidazioni.

Art. 33 - Attività di controllo e accertamento dell'imposta

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, un motivato avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo.

4. Il Comune, per la propria azione impositiva, si avvale anche dell'istituto dell'accertamento con adesione disciplinato nell'apposito regolamento comunale.

Art. 34 - Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

2. In caso di **omessa** presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal **100 per cento** al **200 per cento** del tributo non versato, con un minimo di **50,00 euro**.
3. **In caso di infedele** dichiarazione, si applica la sanzione **dal 50 per cento** al **100 per cento** del tributo non versato, con un minimo di **50,00 euro**.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta **al questionario** di cui al comma 693 dello articolo 1 della legge di stabilità 2014, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da **euro 100,00 a euro 500,00**.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3 sono **ridotte ad un terzo** se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. Oltre alle **cause di non punibilità** previste dallo articolo 6 del D. Lgs. n. 472/97, non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione finanziaria, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori dell'amministrazione stessa.
7. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

Art.35 - Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Art.36 - Interessi

1. La misura annua degli interessi è determinata nella misura del tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.
2. Sulle somme dovute dal contribuente sono calcolati gli interessi a decorrere dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili, secondo le disposizioni contenute nel comma successivo. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 165 della Legge 296/2006, il Comune determina la misura annua degli interessi, applicando una variazione di zero punti percentuali al tasso legale d'interesse vigente tempo per tempo.

Art. 37 - Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento e non contestate sono avviate alle procedure esecutive nei termini e modi previsti dalla normativa vigente.

Art. 38 - Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n.546/92 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art.39 - Norme di rinvio

1. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000, n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente".

2. Si intendono recepite ed integralmente acquisite al presente Regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia.

Art. 40 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento modificato ha effetto dal 1° gennaio 2021.

Art. 41 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 42 - Disposizione transitoria

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto. 2. In fase di prima applicazione delle nuove regole, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 della legge 27/07/2000 n.212 ("Statuto del contribuente") e alle indicazioni fornite da ARERA con la deliberazione n. 444/2019, gli uffici preposti adotteranno opportune misure finalizzate a garantire la conoscenza dei cambiamenti introdotti con il presente regolamento (pubblicazione news sul sito web istituzionale e sul periodico comunale e/o trasmissione di un prospetto sintetico delle modifiche ai recapiti conosciuti degli amministratori di condominio e/o inserimento dello stesso in uno spazio dedicato all'interno delle informative TARI che saranno inviate al domicilio di tutti i contribuenti ecc.).

Art. 43 - Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tassa sui rifiuti sono trattati nel rispetto dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679. 2; D.Lgs. 196/2003.

ALLEGATO A

Categorie di utenze

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle seguenti categorie:

Comuni fino a 5.000 abitanti	
	<ul style="list-style-type: none">01. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto02. Campeggi, distributori carburanti03. Stabilimenti balneari04. Esposizioni, autosaloni05. Alberghi con ristorante06. Alberghi senza ristorante07. Case di cura e riposo08. Uffici, agenzie09. Banche ed istituti di credito e studi professionali10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto14. Attività industriali con capannoni di produzione15. Attività artigianali di produzione beni specifici16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie17. Bar, caffè, pasticceria18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari19. Plurilicenze alimentari e/o miste20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante21. Discoteche, night club

2. Le Utenze domestiche sono suddivise in base al numero dei componenti il nucleo familiare.